



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

CODICE ETICO

(emanato con Decreto Rettorale rep.n. 145 del 10 gennaio 2018 - entrato in vigore il 13 gennaio 2018)



INDICE

Art 1 - Oggetto del Codice Etico	1
Art 2 – Destinatari e ambito di applicazione	1
Capo I – Principi generali e valori	1
Art 3 - Principi generali	1
Art. 4 - Valori etici.....	1
Capo II- Regole di comportamento etico	2
Art. 5 - Rispetto della persona, uguaglianza e solidarietà	2
Art. 6 - Responsabilità, integrità e trasparenza	3
Art. 7 Impegno e merito	4
Art. 8 - Riservatezza	4
Art. 9 - Qualità della ricerca, della didattica, dell’apprendimento e dei servizi	4
Art. 10 - Libertà di espressione, di ricerca, di studio e di insegnamento	5
Art. 11 - Tutela sociale e dell’ambiente.....	5
Capo III - Osservanza e attuazione del Codice	6
Art. 12 - Osservanza del Codice Etico e sanzioni	6
Art. 13 - Commissione per l’osservanza del Codice etico.....	6
Art. 14 – Procedimento di accertamento delle violazioni	6
Art. 15 – Mobbing e Molestie sessuali	7
Art. 16 - Violazione del Codice etico e violazione disciplinare	7
Art. 17 - Divulgazione e attuazione del Codice Etico.....	8



Art 1 - Oggetto del Codice Etico

1. Il Codice Etico (di seguito denominato "Codice") dell'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata "Università") è rivolto a tutta la comunità universitaria, al fine di orientare le condotte da assumere nell'ambito lavorativo e di studio.
2. Esso contiene l'insieme dei principi generali e dei valori ritenuti fondamentali dall'Università.
3. Il presente Codice integra e attua, per quanto di competenza, le norme dell'Ateneo e, in particolare, lo Statuto dell'Università di Verona e fa riferimento ai principi in esso contenuti, in particolare al titolo I.

Art 2 – Destinatari e ambito di applicazione

1. Il Codice etico si rivolge a tutti gli universitari, intendendo per tali tutti i componenti, docenti, ricercatori, studenti e personale dell'Università e i componenti degli Organi centrali; rientrano tra questi:
 - a) "docenti e ricercatori" tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Ateneo, di ruolo o ad altro titolo, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e/o di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto sino alla cessazione. Ai fini del Codice etico, sono considerati ricercatori anche gli assegnisti e i borsisti.
 - b) "studenti": tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto di formazione sino a quando, anche conclusosi il corso di studio, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università. Ai fini del Codice etico, sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altri atenei.
 - c) "personale": tutti i soggetti, che intrattengono una relazione con l'Ateneo di Verona che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, anche esternalizzate, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto sino alla cessazione.
2. Il Codice è suddiviso in tre capi:
 - a) il Capo I definisce i principi generali e i valori che costituiscono il parametro in base al quale gli universitari conformano i propri comportamenti, e, più in generale, le questioni etiche rilevanti per l'istituzione universitaria;
 - b) il Capo II definisce le regole di condotta, ispirate ai principi generali e ai valori definiti nel Capo I;
 - c) il Capo III disciplina l'attuazione del Codice, prevedendo l'istituzione di una apposita Commissione, con le funzioni ivi dettagliate.

Capo I – Principi generali e valori

Art 3 - Principi generali

- 1 L'Università si riconosce nei principi fondamentali della Carta dei Diritti dell'Unione Europea e della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, nei principi di uguaglianza e solidarietà, di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento, nonché nel principio meritocratico e di valorizzazione delle competenze, delle professionalità e degli studi.

Art. 4 - Valori etici

1. L'Università riconosce e tutela i seguenti valori:
 - a) **Rispetto della persona, uguaglianza e solidarietà**
L'Università garantisce la tutela della dignità e del rispetto delle persone con cui interagisce nell'esercizio dei propri doveri; essa promuove, altresì, il principio di eguaglianza, condannando ogni forma di prepotenza o di prevaricazione e rigettando ogni forma di pregiudizio sociale e di molestia.
 - b) **Responsabilità, integrità e trasparenza**
L'Università promuove condotte ispirate ai principi di responsabilità, onestà, lealtà, trasparenza, imparzialità. Essa garantisce che le proprie azioni e decisioni siano fondate sui medesimi criteri e siano tese al bene comune, rendendole pubbliche e conoscibili, affinché gli universitari siano messi in grado di valutare l'operato di ciascun componente e organismo e, dove loro attribuito, di decidere in modo consapevole.
 - c) **Impegno e merito**
L'Università valorizza le competenze e le professionalità, favorisce la crescita attraverso percorsi di



formazione e sviluppo e adotta criteri di merito, riconoscendo la centralità di ogni singolo individuo;

d) **Riservatezza**

L'Università tutela la riservatezza delle informazioni acquisite in occasione della condivisione di funzioni, della progettazione scientifica e dello svolgimento delle attività istituzionali.

e) **Qualità della ricerca, della didattica, dell'apprendimento e dei servizi**

L'Università, in considerazione della rilevanza sociale delle proprie finalità istituzionali, ritiene che la ricerca, la didattica e il trasferimento della conoscenza contribuiscano al benessere e al progresso della collettività, nonché al miglioramento della qualità della vita. Pertanto, essa è tesa a favorire un contesto scientifico e istituzionale idoneo a incentivare l'aggiornamento continuo, le occasioni di confronto e mobilità, la libertà di giudizio e di critica, la partecipazione alla comunità scientifica e accademica internazionale; incentiva la condivisione delle conoscenze e dei risultati scientifici affinché ciascun componente sia messo in grado di apportare il suo contributo alla ricerca e alla didattica, tutelando l'apporto personale ai prodotti scientifici e di ricerca e la proprietà intellettuale. L'Università sostiene, altresì, la qualità nei servizi, investendo energie nella comprensione dei bisogni dell'utenza e tendendo al continuo miglioramento nell'attività prestata. Infine, essa promuove l'eccellenza, attivando procedure di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, dell'apprendimento e dei servizi in grado di orientare in tal senso i processi decisionali.

f) **Libertà di espressione, di ricerca, di studio e di insegnamento**

L'Università assicura la libertà di insegnamento e di ricerca e l'autonomia intellettuale, quali presupposti essenziali a una corretta conduzione delle attività dell'Università e per il raggiungimento della propria missione istituzionale e accademica.

g) **Tutela dell'ambiente**

L'Università tutela l'ambiente sia come sistema ecologico, operando scelte di sostenibilità ambientale, sia come luogo professionale di lavoro e studio.

Capo II- Regole di comportamento etico

1. Le regole di comportamento etico, ispirate ai principi generali e ai valori di cui ai precedenti artt. 3 e 4, sono definite negli articoli da 5 a 11.

Art. 5 - Rispetto della persona, uguaglianza e solidarietà

1. **Cortesìa e rispetto**

Gli universitari trattano i loro interlocutori con cortesia, rispetto, lealtà e correttezza, tenuto conto delle diverse responsabilità, nonché delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle potenzialità lesive rappresentate dalla comunicazione a mezzo web e/o social.

2. **Divieto di discriminazioni**

Gli universitari promuovono e hanno diritto alla parità di trattamento e alla tutela nei confronti delle discriminazioni, dirette e indirette, derivanti da uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, l'esercizio della libertà di coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, l'appartenenza a minoranze nazionali, la cittadinanza, le condizioni sociali, personali e di salute, la disabilità, la gravidanza, la genitorialità, l'età.

3. **Condanna delle molestie sessuali**

Gli universitari si astengono da ogni forma di molestia relativa al genere e all'orientamento sessuale, intesa come condotta discriminatoria lesiva della dignità umana, ovvero dalla pratica di molestie sessuali commesse in una situazione di asimmetria con particolare riferimento alla relazione tra docenti, studenti e persone subordinate.

Le molestie sessuali compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione lavorativa di colei o colui che le subisce. Inoltre danneggiano gravemente il funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine dell'Università.

Spetta a ciascuno stabilire, secondo ragionevolezza, quale comportamento possa tollerare e quale comportamento consideri offensivo o sconvolgente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire molestie sessuali:

- a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali



- b) apprezzamenti e insinuazioni verbali indesiderati o offensivi
- c) commenti denigratori sull'orientamento sessuale
- d) affissione o esposizione di materiale pornografico nell'ambiente universitario
- e) ricorso a criteri, giudizi ed espressioni sessiste in qualunque tipo di relazione interpersonale
- f) promesse implicite o esplicite di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera professionale o di studio in cambio di prestazioni sessuali
- g) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali
- h) contatti fisici indesiderati e inopportuni

4. Condanna di ogni forma di maltrattamento, vessazione e mobbing

Gli universitari operano per la creazione di un ambiente sereno, fondato sul reciproco rispetto, privo di ogni forma di maltrattamento, vessazione e *mobbing*.

Si astengono, altresì, da qualsiasi maltrattamento o vessazione nei confronti di un altro universitario, anche esercitati sotto forma di intimidazione, ricatto, umiliazione, messa in ridicolo, offesa, insulto, abuso, comportamento iniquo, commento offensivo, critica immotivata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritiene comportamento mobbizzante:

- a) calunniare, diffamare, insultare una persona e diffondere notizie riservate che comportino effetti tali da minare l'autostima del soggetto
- b) isolare, ed emarginare una persona, limitarne la facoltà di espressione immotivatamente
- c) affidare all'individuo un sovraccarico di attività o nessuna attività, subissarlo con eccesso di controllo
- d) recare danni alla professionalità dell'individuo con azioni volte a creare demotivazione o sfiducia nelle proprie capacità professionali
- e) effettuare uno spostamento immotivato dal posto di lavoro o dai suoi doveri
- f) non favorire il reinserimento in seguito a lunghe assenze per congedo, malattia e infortunio
- g) negare deliberatamente informazioni relative al lavoro amministrativo o scientifico, oppure fornire informazioni non corrette, incomplete o insufficienti
- h) sottostima dei risultati, senza un'obiettiva individuazione dei criteri e dei parametri dell'insufficiente rendimento

Art. 6 - Responsabilità, integrità e trasparenza

1. Comportamento onesto

Gli universitari si comportano in modo onesto, imparziale e corretto e si astengono da comportamenti opportunistici nelle relazioni reciproche e nei rapporti con l'Istituzione. Costituisce, in particolare, comportamento opportunistico:

- a) perseguire un interesse personale o di gruppo, aggirando norme o doveri etici, o approfittando di situazioni di asimmetria informativa;
- b) cercare di sottrarsi ai propri compiti istituzionali, didattici e di ricerca;
- c) usare, direttamente o indirettamente, la propria posizione o il proprio ufficio al fine di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi vantaggiosi operati per sé o per altri;
- d) accordarsi con altri universitari o con soggetti esterni allo scopo di evitare l'applicazione di controlli o di valutazioni del proprio operato, scambiarsi utilità in contrasto con l'interesse dell'Università, esercitare un'influenza sull'assunzione di decisioni allo scopo di avvantaggiarsi di benefici o di risorse che sarebbero, nell'interesse dell'Università, più utilmente allocati altrove;
- e) non presentare correttamente la propria qualifica, il proprio ruolo, la propria affiliazione e i titoli accademici.

2. Tutela della proprietà intellettuale e plagio

Gli universitari si astengono da ogni forma di plagio, con particolare riferimento alla produzione scientifica, a elaborati e tesi.

Gli universitari adottano comportamenti che riconoscano, nella loro produzione scientifica, i contributi di colleghi, collaboratori e studenti, anche qualora non risultino più titolari di un rapporto con l'Ateneo o abbiano terminato la loro esperienza di ricerca.

3. Conflitto di interessi



L'universitario, che abbia interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia agli organi competenti e attenersi alla decisione da questi assunta, nel frattempo astenendosi dall'attività.

4. Favoritismo e nepotismo

Docenti, ricercatori e personale respingono il favoritismo in qualsiasi forma, compreso il nepotismo, in quanto contrastante con la dignità della persona, con la valorizzazione dei talenti e dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità e la professionalità, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza. Si astengono dall'utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona agevolandone l'ingresso o la progressione nella carriera, specie sulla base di vincoli o relazioni di natura personale, nonché dall'utilizzare la propria autorità o capacità di persuasione per favorire in qualunque modo familiari, parenti e affini.

5. Uso delle risorse, degli spazi e dei servizi dell'Università

Gli universitari usano le risorse in maniera responsabile e diligente, fornendo, ove richiesto, idonea documentazione giustificatrice.

A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, beni, spazi, anche virtuali, o risorse umane, materiali o finanziarie, dell'Università per fini di natura personale, per svolgere la libera professione e per altri scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria e in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Gli universitari pongono particolare attenzione alle finalità degli eventi proposti ed evitano di concedere spazi, anche virtuali, a organizzazioni che abbiano come finalità la divulgazione di idee di violenza e intolleranza, quali, a titolo esemplificativo, la xenofobia e l'omofobia.

6. Tutela del nome e della reputazione dell'Università

Tutti i destinatari del presente codice sono tenuti a rispettare il prestigio e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione, prestando particolare attenzione alle potenzialità lesive rappresentate dalla comunicazione a mezzo web e/o social.

Nessun universitario:

- a) utilizza in modo improprio il logo e il nome dell'Università, anche nello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- b) esprime punti di vista strettamente personali attribuendoli all'Università.

7. Doni e benefici

Gli universitari sono tenuti a rifiutare ogni offerta, se non di modico valore, di doni personali o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle loro attività universitarie.

Art. 7 Impegno e merito

1. Gli universitari sono tenuti, nelle decisioni e negli atti compiuti nello svolgimento dell'attività istituzionale, a privilegiare, nelle loro scelte, il principio del riconoscimento delle capacità e delle competenze individuali, del merito personale e della qualità delle prestazioni offerte.

Art. 8 - Riservatezza

1. Gli universitari, fatta salva la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e fatta salva la disciplina sul diritto di accesso:
 - a. rispettano la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - b. non rivelano all'esterno dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione a organi accademici.

Art. 9 - Qualità della ricerca, della didattica, dell'apprendimento e dei servizi

1. Libertà e responsabilità nella ricerca

L'attività di ricerca è libera, responsabile e tende all'eccellenza. Con riferimento alle condotte che riguardano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e di coloro che collaborano a qualunque titolo nell'attività di ricerca, docenti e ricercatori sono tenuti a condividere e attuare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori emanata dalla Commissione europea, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, alla responsabilità e allo sviluppo professionale, alla diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, alla mobilità, all'accesso alla formazione continua.

2. Reclutamento



Con riferimento alle condotte che riguardano il reclutamento dei docenti e del personale, gli universitari sono tenuti a rispettare i principi di trasparenza, di valutazione del merito, del riconoscimento dell'esperienza di mobilità, del riconoscimento e della valutazione delle qualifiche.

In particolare per il reclutamento dei ricercatori e del personale della ricerca, gli universitari sono tenuti ad attuare i principi espressi nel *Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori* emanato dalla Commissione europea.

3. Libertà, qualità e responsabilità nella didattica

L'attività di insegnamento è libera nel rispetto degli obiettivi formativi e dell'organizzazione complessiva della didattica all'interno dell'Ateneo. I docenti e ricercatori sono tenuti a perseguire responsabilmente l'innalzamento della qualità dell'attività didattica offerta, attraverso l'aggiornamento costante delle conoscenze, la valorizzazione delle capacità individuali e le esperienze di ricerca di ciascuno, in base ai migliori standard riconosciuti a livello internazionale. I professori e ricercatori sono tenuti a impartire un'attività didattica (lezioni, tutoraggio, stage, tirocini, esami) continua, programmata e funzionale all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso ai percorsi professionali o alla continuazione degli studi.

4. Risultati della ricerca, didattica e accesso aperto

I docenti e ricercatori si impegnano a garantire la massima diffusione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario.

5. Qualità dell'apprendimento

I docenti e ricercatori e il personale riconoscono come prioritario il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo: considerano gli studenti quali soggetti della formazione, che possono definire autonomamente il proprio percorso formativo nel rispetto dei regolamenti e dei piani didattici.

I docenti e ricercatori e il personale si impegnano alla creazione di un ambiente che favorisca l'acquisizione e l'elaborazione rigorosa dei saperi, come necessario presupposto dell'eccellenza, dell'insegnamento, della professionalità, della più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale e del perseguimento della conoscenza.

6. Qualità dei servizi

I docenti e ricercatori e il personale si adoperano per il continuo miglioramento dei servizi offerti e dell'accesso a essi, lavorando con accuratezza, puntualità ed empatia.

Art. 10 - Libertà di espressione, di ricerca, di studio e di insegnamento

1. Gli universitari sono liberi di esprimere opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo. Le dichiarazioni in tal senso effettuate, in particolare quelle rivolte agli organi di informazione pubblica, debbono essere sempre improntate al massimo rispetto della verità, della dignità e dell'onore delle persone, del ruolo dell'istituzione, e alla continenza del linguaggio.
2. Gli studenti collaborano con i docenti e i ricercatori affinché le attività didattiche e correlate, in particolare le lezioni e le verifiche di profitto, possano essere svolte in modo ordinato e corretto.
3. Nell'esercizio della libertà di ricerca, tutti coloro che operano all'interno dell'Università sono tenuti a porre in essere condotte trasparenti e responsabili, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti a illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche svolte. Ai fini della trasparenza e della divulgazione della ricerca, ogni componente ha il dovere di segnalare all'interno dei propri contributi scientifici il dipartimento di appartenenza, e di indicare i soggetti, pubblici e privati, che hanno finanziato la ricerca e la pubblicazione dei suoi risultati.

Art. 11 - Tutela sociale e dell'ambiente

1. Clausole sociali e ambientali negli appalti

Il personale - nell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture - adotta clausole sociali e ambientali per la promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo una progettazione appropriata per tutti gli utenti, criteri di accessibilità per i soggetti disabili e un adeguato impatto ambientale.

2. Comportamento improntato a criteri di sostenibilità ambientale

Gli universitari compiono azioni e scelte tenendo presenti anche criteri di sostenibilità ambientale.

3. Comportamenti a rischio per la salute e la sicurezza

Coloro che utilizzano gli spazi e le attrezzature dell'Ateneo evitano comportamenti che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone.



Capo III - Osservanza e attuazione del Codice

Art. 12 - Osservanza del Codice Etico e sanzioni

1. È dovere dei destinatari del Codice Etico:
 - a) conoscerne i contenuti;
 - b) conformare a esso i propri comportamenti;ed eventualmente
 - c) rivolgersi alla Commissione per l'osservanza del Codice etico per ottenere consiglio circa la sua applicazione o la condotta appropriata in relazione a fattispecie inerenti alle materie in esso considerate.
1. Nel rispetto della disciplina penale, civile e amministrativa e ferma restando la garanzia dei principi di proporzionalità e di contraddittorio, la violazione del presente Codice da parte di un universitario, accertata dalla Commissione per l'osservanza del Codice etico, può costituire motivo di irrogazione di sanzioni disciplinari, ovvero delle sanzioni di cui al successivo comma.
2. Per l'accertata violazione del presente Codice, il Senato Accademico adotta, in osservanza dell'art.11 dello Statuto dell'Università, le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo.Per i professori e per i ricercatori, inoltre, è prevista la sospensione per un massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 13 - Commissione per l'osservanza del Codice etico

1. Nell'esercizio delle competenze in materia di applicazione, interpretazione e aggiornamento del presente Codice, il Senato accademico si avvale di una Commissione per l'osservanza del Codice etico (denominata di qui in avanti "Commissione").
2. La Commissione è composta da tre componenti, di cui almeno uno esterno, designati dal Senato Accademico, tra persone in possesso di comprovata competenza nelle materie di cui al presente Codice, restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. Il componente effettivo, che si trovi in situazione di conflitto di interessi o di altra incompatibilità, viene sostituito da un supplente esterno all'Ateneo e indicato dal Senato contestualmente alla designazione dei componenti effettivi.
4. I componenti della Commissione agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e operano nel rispetto più assoluto del principio di riservatezza.
5. La Commissione ha funzioni consultive, istruttorie e di indirizzo.
6. Le funzioni consultive sono esercitate su richiesta del Rettore, del Senato accademico e da ciascun universitario.

La Commissione in particolare esprime:

 - a) raccomandazioni sui comportamenti e prassi da adottare;
 - b) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti di Ateneo il cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di natura etica, anche formulando proposte di modifiche o miglioramenti;
 - c) pareri su atti e comportamenti riconducibili al presente Codice.
7. Le funzioni istruttorie sono esercitate con le modalità definite nel successivo art.14.
8. Gli atti della Commissione devono essere motivati. La Commissione redige annualmente al Rettore una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 14 – Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Il procedimento per la violazione del presente Codice è promosso con la segnalazione del fatto al Rettore, accompagnata da eventuale documentazione, effettuata da qualunque universitario ritenga ne sussistano i presupposti e le condizioni. Le segnalazioni vanno redatte per iscritto e sottoscritte e devono indicare le disposizioni del Codice che si assumono violate. Le segnalazioni possono essere effettuate anche da ex-universitari che abbiano cessato il loro rapporto con l'ateneo da non più di sei mesi.



2. Il Rettore, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 in materia di mobbing e molestie sessuali, avvia il procedimento trasmettendo la segnalazione e la relativa documentazione al Presidente della Commissione e contestualmente all'interessato entro 20 giorni dalla ricezione.
3. Il Rettore, in caso di segnalazioni che prevedano possibili sovrapposizioni di competenze, convoca simultaneamente le figure istituzionalmente deputate, per definire, se necessario, i rispettivi ambiti di intervento.
4. La Commissione svolge la necessaria attività istruttoria che si deve concludere entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al comma 2. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a 20 giorni ove emerga la necessità di ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui non vi sia materia per procedere, la Commissione dispone l'archiviazione della pratica dandone comunicazione all'autore della segnalazione, all'interessato e al Rettore.
5. Al termine dell'istruttoria, il Presidente della Commissione ne trasmette gli esiti al Senato, che alla prima seduta utile e comunque non oltre 120 giorni dall'avvio del procedimento può assumere l'eventuale provvedimento sanzionatorio.
6. La procedura di cui ai precedenti commi si svolge nel rispetto della riservatezza di chi ha effettuato la segnalazione e di tutte le parti coinvolte, del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio. A tal fine l'interessato deve poter intervenire nella procedura a propria difesa e deve disporre di un adeguato termine per prendere visione della segnalazione, produrre deduzioni e, se necessario, indicare testimoni a suo favore.
7. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a tutti gli atti della procedura da parte di terzi.
8. Le sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice, di cui all'art. 11 dello Statuto dell'Università, sono irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità e tassatività. La sanzione può conseguire soltanto alla violazione di disposizioni espressamente indicate nella segnalazione e il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai principi del Codice che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria.
9. Nei casi in cui le segnalazioni riguardino casi contemplati al precedente art. 5, secondo comma, la Commissione, qualora lo ritenga utile o necessario ai fini dell'istruttoria, può acquisire il parere del Consigliere di Fiducia, sospendendo il procedimento in corso per non più di 30 giorni. Ricevuto il parere la Commissione proseguirà nel procedimento.
10. Qualora la procedura si concluda con l'archiviazione e si constati il carattere persecutorio o diffamatorio della segnalazione, il Presidente della Commissione, su richiesta dell'interessato, può avviare un procedimento nei confronti dell'autore della stessa, per violazione degli art. 4, primo comma, lett. b), e art. 6, primo comma, del presente Codice.
11. Nel caso di violazioni al presente Codice attribuibili al Presidente o ai membri della Commissione, l'attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta da una commissione nominata dal Senato accademico.
12. Le norme di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nel caso in cui dalla segnalazione emergano profili disciplinari. In tal caso il Rettore provvede agli obblighi di denuncia alle autorità competenti e alla trasmissione della documentazione agli organi disciplinari di riferimento per la componente universitaria interessata dalla segnalazione al fine del tempestivo avvio del procedimento disciplinare.

Art. 15 – Mobbing e Molestie sessuali

1. In caso di segnalazioni che riguardino presunti fenomeni di mobbing o molestie sessuali, il Rettore inoltra la segnalazione direttamente al Consigliere di Fiducia, che procederà secondo le modalità contenute in un apposito Regolamento.

Art. 16 - Violazione del Codice etico e violazione disciplinare

1. Nei casi in cui la condotta posta in essere in violazione del presente Codice costituisca anche illecito disciplinare, la sanzione disciplinare è da considerarsi prevalente e ha valenza sia ai fini disciplinari che etici.
2. Il Presidente della Commissione, nell'ipotesi in cui dall'istruttoria emergano profili disciplinari, sospende il procedimento dinnanzi a sé, fino all'esito del procedimento disciplinare.
3. Solo qualora quest'ultimo si concluda senza l'irrogazione di sanzione, il Presidente della Commissione riavvia il procedimento di competenza, che si dovrà concludere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del disciplinare.



Art. 17 - Divulgazione e attuazione del Codice Etico

1. Il presente codice va consegnato a ciascun universitario al momento dell'accesso alla comunità universitaria.
2. È compito dell'Università promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.